

PARTICIPATION EXEMPTION (PEX) – REQUISITO DELLA «COMMERCIALITÀ» PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

Risposta Agenzia Entrate interpello n. 722/2021

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, fornisce taluni chiarimenti concernenti l'applicabilità del regime di esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali (regime della cd. «*Participation exemption*» – PEX), soffermandosi sul requisito della «commercialità» di cui all'art. 87, comma 1, lett. d), del D.P.R. 917/1986 («TUIR»), con riferimento alle società in liquidazione.
- ✓ L'Agenzia rammenta in primo luogo che il requisito della «commercialità» ai fini PEX è individuato quale esercizio da parte della società partecipata di una impresa commerciale secondo la definizione dell'art. 55 del TUIR e che tale requisito deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. Con riguardo alle società in liquidazione ordinaria, la stessa Agenzia, richiamandosi a precedenti interventi di prassi, ribadisce che il requisito della commercialità deve sussistere non già al momento del realizzo della partecipazione ma al momento in cui ha inizio la fase di liquidazione della società partecipata (ciò in quanto la liquidazione configura una fase della vita aziendale non equiparabile all'ordinaria attività di impresa e, come tale, non deve assumere rilevanza nell'esame del requisito PEX della commercialità).
- ✓ L'Agenzia precisa tuttavia che qualora, come nel caso di specie, l'attività commerciale della partecipata si interrompa in sostanza prima della «formale» messa in liquidazione, a causa di un intervenuto depotenziamento dell'azienda (cessione di asset rilevanti, licenziamento del personale, ecc.), laddove tale depotenziamento configuri un'ipotesi di «liquidazione di fatto» il requisito temporale della «commercialità» va verificato con riferimento ai tre periodi di imposta antecedenti quello in cui si apre la fase della «liquidazione di fatto della società». Per tale via l'Agenzia giunge a negare il regime della PEX alla società istante e a disconoscere dunque la deducibilità della minusvalenza derivante dalla chiusura della liquidazione della società partecipata.

